

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA INERENTI ALLE ATTIVITA' DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO, IMPIANTI E ATTIVITA' DI BETONAGGIO

Il documento comprende le seguenti attività:

- **prodotti in calcestruzzo e gesso con quantitativi di materiali finiti non superiore a 1500 kg/giorno;**
- **impianti di betonaggio, produzione di calcestruzzo preconfezionato**

Qualora presso lo stabilimento siano esercitate ulteriori attività, oggetto di specifici provvedimenti di autorizzazione di carattere generale, il gestore deve presentare istanza di adesione per ciascuna delle suddette autorizzazioni.

Gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti ed attività non previsti in autorizzazione di carattere generale, sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Allegato IV, lettera aa)

PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO CON QUANTITATIVI DI MATERIALI FINITI NON SUPERIORE A 1500 KG/GIORNO

E

IMPIANTI DI BETONAGGIO, PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di Applicazione

Il gestore può chiedere l'adesione al presente allegato tecnico qualora intende svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso, secondo i criteri di seguito riportati:

Fasi Lavorative

- A. Carico e scarico materie prime
- B. Stoccaggio
- C. Trasferimento
- D. Impasto
- E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito)

La fase E non prevista per l'attività di betonaggio.

Materie prime

- 1. Sabbia
- 2. Ghiaia
- 3. Gesso
- 4. Cemento
- 5. Additivi vari (addensanti, antigelanti....)

Nell'esercizio dello stabilimento, non possono essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E CONDIZIONI OPERATIVE

| Fasi lavorative di provenienza | Sostanze inquinanti | | Limiti |
|--|---------------------|--|------------------------|
| A,C,E ¹ | Polveri | | 10 mg/ Nm ³ |
| ¹ non prevista per l'attività di betonaggio | | | |
| | | | |

- 1. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, derivanti dalle fasi lavorative sopra elencate A,C,E, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno;
- 2. il carico/scarico e il trasferimento delle materie prime deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse. La movimentazione del cemento e del gesso, se sfusi, deve avvenire mediante trasporto pneumatico nei silos di stoccaggio.

3. Il contenimento delle emissioni diffuse deve avvenire anche mediante:
 - a. pulizia ed umidificazione delle vie di transito,
 - b. umidificazione dei piazzali di carico e scarico e dei cumuli di materiale inerte;
 - c. copertura dei cumuli di materiale polverulento, con teli ancorati a terra, in caso di lunghe giacenze;
4. il sistema di aspirazione deve essere dotato di idoneo sistema di abbattimento che dovrà obbligatoriamente essere installato qualora non venga rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “prescrizioni specifiche e condizioni operative” ed individuato tra quelli riportati alla tabella di seguito riportata:

| |
|---|
| DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) |
| DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) |
5. qualora il quantitativo di materie prime sia inferiore a 150 kg/giorno, la ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni 3 e 4 del paragrafo “Messa in esercizio, a regime e controlli analitici”;
6. In caso di superamento del limite di 1500 kg/g, la ditta, entro 45 giorni, è tenuta a presentare istanza di autorizzazione per modifica di impianto, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, titolo ricompreso nell’Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Trasmissione, agli Enti indicati nella Delibera, delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in caso di loro variazione.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni, sotto riportate, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Registro controllo emissioni

istituzione e/o regolare tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell’art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile allegato B_1, con pagine numerate, bollate dall’Ente di controllo (ARPA) e firmate dal responsabile dell’impianto, con le sotto elencate prescrizioni in merito alla tenuta dello stesso:

- foglio A: sezione carico: annotazione dei quantitativi di materie prime utilizzate espressi in peso, con gli estremi delle relative fatture di acquisto;
sezione scarico: annotazione alla fine di ogni mese dei quantitativi di materie prime utilizzate prodotti ottenuti espressi in peso;
- foglio B: annotazione della data, l’orario e i risultati analitici delle misure effettuate alle emissioni (se previste analisi);
- foglio C: annotazione delle manutenzioni straordinarie e/o sostituzioni effettuate sui sistemi di abbattimento presenti (se presenti impianti/sistemi di abbattimento);

Messa in esercizio, a regime e controlli analitici

1. la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria, all’A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B_2);
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, l’autorità competente può concedere la proroga a fronte di presentazione motivata del gestore.
La proroga s’intende concessa qualora la Autorità competente di cui alla lettera o) dell’articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, competente per territorio, non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. entro 20 giorni dalla data di messa a regime, il gestore dovrà effettuare un ciclo di campionamento ed analisi delle emissioni secondo quanto stabilito nelle modalità di controllo delle emissioni di seguito riportato;
4. successivamente i campionamenti ed analisi dovranno essere effettuati con cadenza biennale;

5. le date in cui verranno effettuati i controlli di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B_2);
6. I certificati analitici, redatti secondo la DGR 9480 del 24/12/1996, devono essere inviati, entro 60 giorni dalla messa a regime, alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza;
7. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Impianti di abbattimento

1. definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
2. installazione e regolare manutenzione di manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento del materiale particolato a setto fibroso, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;
3. qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
4. il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
5. gli impianti produttivi, coinvolti dall'anomalia, potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento.

Camini e modalità di controllo delle emissioni

1. la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
2. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento. Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
3. i camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico, ma sia comunque previsto un limite di emissione;
4. l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
5. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in

merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988);

6. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati o eventuali aggiornamenti successivi relativi allo stesso metodo:

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| Polveri | | EN 13284-1:2017 |
| Ossigeno | | UNI EN 14789:2017 |
| Umidità | | UNI EN 14790:2017 |
| Pressione | | UNI EN ISO 16911-1:2013 |
| Temperatura | | UNI EN ISO 16911-1:2013 |
| Velocità e portata | | UNI EN ISO 16911-1:2013 |

7. i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
8. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
9. la documentazione tecnica dovrà essere redatta, a firma legale rappresentante e del tecnico abilitato, secondo la DGR 41 del 13/01/1995, inoltre le certificazioni analitiche dovranno essere redatte anche secondo la DGR 9480 del 24/12/1996;
10. la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul "Registro controllo emissioni", foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
11. nel caso del superamento dei limiti di emissione fissati per singolo comparto, la ditta dovrà informare entro 24 ore l'autorità competente porre in essere interventi per riportare le emissioni nei limiti prescritti, con ripetizione nei successivi 45 giorni dei controlli analitici. La ditta sarà comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 278 e 279 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
12. i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

Stoccaggio

1. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
2. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
3. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Emissioni diffuse ed odorigene

Valutare e gestire con appositi sistemi di contenimento/abbattimento le emissioni diffuse (comprese le odorigene), se non convogliabili (Art. 270 del D.Lgs 152/2006), che vengono generate o possono generarsi, durante i processi lavorativi o durante la movimentazione delle materie prime o dei prodotti.

Il Gestore, in fase di adesione alla domanda di autorizzazione, è tenuto a compilare lo specifico allegato.